

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

REGOLAMENTO IN MATERIA DI “INTERNAL DEALING”

Ottobre 2019

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
1.2 DEFINIZIONI.....	3
2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	4
3. ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	4
4. DIVIETI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI	5
5. ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI	5

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la materia dell'internal dealing, individuando gli **obblighi informativi e di comportamento connessi al compimento di operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Banca** o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (laddove esistenti) effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi Strettamente Legate (come di seguito definiti), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR"), e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("Regolamento di esecuzione"), e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 ("Regolamento delegato").

Le norme contenute nel Regolamento, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate, come di seguito individuati e definiti.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

I successivi aggiornamenti sono proposti in approvazione al Consiglio di Amministrazione sempre dall'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Funzione di conformità segnala all'Amministratore Delegato l'opportunità di avviare l'aggiornamento del presente Regolamento in occasione di rilevanti novità normative o nell'operatività della Banca.

1.2 Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "MCC" ovvero la "Banca": Mediocredito Centrale S.p.A.
- b) "Giorni Lavorativi": tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali;
- c) "Operazioni": le operazioni - individuate ai sensi del Regolamento MAR e del Regolamento delegato (come di seguito definiti) e riportate nell'Allegato "A" al presente Regolamento - aventi ad oggetto obbligazioni emesse da MCC, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate;
- d) "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti": le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR (come di seguito definito), appresso indicate:
 - i) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale;
 - ii) un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale;
 - iii) il parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell'Operazione;
 - iv) una persona giuridica, un trust o una partnership, (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (B) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (C) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono, ovvero (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii) che precedono;
- e) "Regolamento MAR": il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (e successive modifiche ed integrazioni);
- f) "Soggetti Rilevanti": le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR, di seguito indicate:

- i) gli Amministratori e i Sindaci effettivi di MCC;
- ii) gli alti dirigenti di MCC che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, MCC e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di MCC; si considerano inclusi in tale definizione i dirigenti iscritti nella sezione permanente dell'Insider List. Tali soggetti sono iscritti anche nell'apposito elenco di cui al successivo cap. 5 e ricevono l'informativa prevista dal medesimo articolo.

2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Fermo quanto previsto dal successivo capitolo, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate **comunicano tempestivamente all'Area Compliance e Antiriciclaggio** - mediante messaggio di posta elettronica su casella riservata¹ gestita esclusivamente dall'Area Compliance e Antiriciclaggio e secondo le indicazioni che verranno fornite ai Soggetti Rilevanti nell'informativa di cui al successivo cap. 5 - le Operazioni effettuate da loro stessi o per loro conto, comunque **entro e non oltre il primo Giorno Lavorativo successivo** a quello di effettuazione di ciascuna Operazione², utilizzando a tal fine il filing model riportato nell'Allegato "B" al presente Regolamento.

A seguito della ricezione, entro il termine sopra indicato, del filing model completo di tutte le informazioni dallo stesso richieste **l'Area Affari Societari e Segreteria Tecnica**, su comunicazione dell'**Area Compliance e Antiriciclaggio**, provvede a dare **comunicazione al pubblico** - tramite apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate - delle Operazioni indicate nel filing model medesimo in modo tempestivo e, comunque, **entro il terzo Giorno Lavorativo successivo** a quello dell'effettuazione di ciascuna Operazione.

In aggiunta a quanto sopra, i Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a **comunicare tempestivamente alla Consob**³ le medesime Operazioni, secondo le indicazioni che verranno fornite ai Soggetti Rilevanti nell'informativa di cui al successivo cap. 5, comunque **entro e non oltre tre Giorni Lavorativi dalla loro effettuazione**.

3. ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Non formano oggetto di comunicazione alla Banca, alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, le seguenti tipologie di Operazioni:

- i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la **soglia di 20.000 euro**, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto⁴;
- ii) le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica (in quanto diverse da quelle riportate nell'Allegato "A" al presente Regolamento).

¹ All'indirizzo email registro.informazioni.privilegiate@mcc.it.

² Per giorno di effettuazione si intende la data di conferma dell'esecuzione dell'Operazione, non rilevando la data di liquidazione.

³ Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

⁴ Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone ad essi Strettamente Legate (cfr. aggiornamento ESMA alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" - 27 January 2017).

4. DIVIETI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni nei **trenta giorni di calendario che precedono** la data prevista per l'annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio e la relazione finanziaria semestrale di MCC (c.d. **Periodi di "black-out"**).

Ai fini di quanto precede, in prossimità dell'inizio di ciascun Periodo di "black-out", l'Area Compliance e Antiriciclaggio provvede a preavvisare tempestivamente i Soggetti Rilevanti.

5. ADEMPIMENTI INFORMATIVI ED ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI

L'Area Compliance e Antiriciclaggio provvede a:

- a) predisporre e mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate;
- b) informare per iscritto i Soggetti Rilevanti circa il loro inserimento nell'elenco di cui alla precedente lett. a) e il loro conseguente assoggettamento agli obblighi in materia di internal dealing di cui al presente Regolamento e al Regolamento MAR (nonché alle relative misure di attuazione), descritti nell'ambito dell'informativa stessa.

I Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui alla precedente lett b) sono tenuti a:

- (i) comunicare tempestivamente all'Area Compliance e Antiriciclaggio, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
- (ii) comunicare tempestivamente, per iscritto, alle Persone ad essi Strettamente Legate gli obblighi in materia di internal dealing loro spettanti conservando copia della comunicazione, ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento MAR (nonché delle relative misure di attuazione).

ALLEGATO "A"

Elenco delle operazioni soggette a notifica ai sensi del regolamento MAR

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, si riportano di seguito le Operazioni effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Legate, soggette a notifica se riferite a strumenti finanziari emessi dalla Banca o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (laddove esistenti):

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante), e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di obbligazioni;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a una obbligazione, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati⁵;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE⁶;

⁵ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle obbligazioni di MCC non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle obbligazioni di MCC e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le obbligazioni di MCC superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁶ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle obbligazioni di MCC non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata a ritenere che le obbligazioni di MCC superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

n) le operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata⁷;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata⁸;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di obbligazioni di MCC o di strumenti derivati o di altri strumenti finanziari a essi collegati;

q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata. Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

r) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva n. 2009/138/CE, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

⁷ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

⁸ Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.

ALLEGATO "B"

Modello di notifica alla Banca e alla Consob e di comunicazione al pubblico delle operazioni compiute dai Soggetti rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate ai sensi del regolamento mar (c.d. "filing model")

1 Dati relativi ai Soggetti Rilevanti e alla Persona Strettamente Legata	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2 Motivo della notifica	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per i Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le Persone Strettamente Legate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;</i> <i>— nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3 Dati relativi all'emittente	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a uno strumento di debito;</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento]</i>
b) Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, uno degli esempi specificati nell'allegato A.]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">Prezzo/i</td> <td style="width: 50%;">Volume/i</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i			
Prezzo/i	Volume/i						
<p>d) Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo]</i> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.]</i> 					
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>					
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>					